

ALLEGATOH alla Dgr n. 2174 del 23 dicembre 2016

pag. 1/1

VERIFICHE IN ORDINE AI REQUISITI PREVISTI DALLA L.R. 16/8/2002 N. 22 IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

Premesso che il comma 2 dell'art. 11 della L.R 16/08/2002 n. 22 stabilisce che l'accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio sono effettuate dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione stessa, che, a tal fine si avvale delle proprie strutture tecniche o dell'azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) competente per territorio o di apposita struttura tecnica dell'Agenzia Regionale socio-sanitaria istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32.

Premesso che in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 3 dicembre 2012, n. 46 di soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), è stata adottata la DGR 5 luglio 2013 n. 1145 in base alla quale, tra altro, sono state assegnate alle Aziende Ulss le fasi di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti previste nell'ambito dei procedimenti attuativi della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 valevoli al fine dell'accreditamento delle seguenti strutture che erogano:

- prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero;
- prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale;
- prestazioni sanitarie in regime residenziale extraospedaliero con caratteristiche di temporaneità (hospice, ospedali di comunità, unità di riabilitazione territoriale);
- prestazioni socio-sanitarie in regime residenziale extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno di carattere estensivo od intensivo per il tramite di Unità di Offerta per persone anziane non autosufficienti, per persone con disabilità, dipendenti da sostanze di abuso, stati vegetativi permanenti, alta protezione alzheimer, minori(Comunità educativa-riabilitativa per minori e adolescenti), consultori familiari privati;
- servizi territoriali ed ospedalieri della Salute Mentale;
- trasporto con ambulanza e trasporto e soccorso con ambulanza.

Considerato che con DGR n. 2694 del 29 dicembre 2014 la predetta delega di funzioni alle Aziende Ulss è stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 e che a norma dell'art. 2, comma 1, lett. g), n. 7, della recente L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 "la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio Sanitario Regionale quali...l'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie" è stata nuovamente delegata all'istituendo ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda Zero", si ritiene opportuno, nelle more della fase di implementazione dell'operatività della medesima Azienda Zero, mantenere in capo alle Aziende Ulss le funzioni individuate dalla DGR n. 1145/2013 e s.m. e i. fino all'espletamento della riorganizzazione delle funzioni disposta dalla L.R. n.19/2016.

In virtù della ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS di cui all'art.14 della legge 19/2016 e ai sensi dell'art.15 della stessa, la Giunta Regionale provvede ad una riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitarie e sociosanitari della Regione Veneto.

In attesa, quindi, della definizione del nuovo modello di sanità veneta secondo i fini previsti dall'art.15 della L. R. n. 22/2002 si sospende l'accreditamento di nuovi soggetti a tutto il 2017. Altresì la Giunta può autorizzare il trasferimento di sede degli erogatori privati accreditati per la specialistica ambulatoriale, da una Azienda Ulss ad un'altra, previa acquisizione del parere dei Direttori Generale delle Aziende Sanitarie interessate e del parere della C.R.I.T.E., senza oneri aggiuntivi di budget e nell'ambito della medesima branca specialistica, in zone carenti al fine di favorire una migliore fruibilità da parte dei cittadini.